

# Il gioco dell'oca del processo tributario

**Con il decreto Ristori è cambiata la regola della pubblicità delle udienze. Che ora, svolte in modalità da remoto, potrebbero comprimere il diritto costituzionale alla difesa.**

**L**eggendo l'art. 27 del D.L. n. 137/20, c.d. decreto Ristori, mi è venuto in mente il gioco dell'oca. Come molti ricordano, chi si posiziona sulla casella scheletro è costretto a tornare al punto di partenza. L'art. 27 si ispira alla stessa logica. La norma stabilisce innanzitutto che sono autorizzate le udienze tributarie di merito con collegamento da remoto, altrimenti "le controversie passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione". Se nonostante l'insistenza di almeno uno dei difensori non risulta possibile procedere mediante collegamento da remoto si procede mediante trattazione scritta (quindi si torna, come nel gioco dell'oca, al punto di partenza).

La regola della pubblicità delle udienze non è tuttavia un mero capriccio del difensore. Sin dalla storica sentenza 16 febbraio 1989, n. 50, la Corte Costituzionale ha affermato che la pubblicità delle udienze costituisce espressione di civiltà giuridica ed è prevista in vari atti internazionali. Anche il Consiglio di Stato, con riferimento alla disciplina emergenziale del rito amministrativo contenuta nell'art. 84 del D.L. 18/20, ha affermato che il contraddittorio cartolare coatto, ovvero non frutto di una libera opzione difensiva, è incompatibile con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sull'emergenza.

Secondo il Consiglio di Stato, "l'imposizione dell'assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare



Eugenio Briguglio

il rito emergenziale in termini di giustizia segreta, refrattaria a ogni forma di controllo pubblico" e quindi l'art. 84 del D.L. 18/20 deve essere interpretato nel senso che ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell'udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di poter discutere oralmente la controversia, purché non sia compromesso il diritto della controparte a una ragionevole durata del processo. Nessuno nega che siamo in presenza di una situazione di emergenza (che anche secondo la sentenza n. 50/89 legittima deroga al principio della pubblicità delle udienze), ma basterebbe che le commissioni tributarie adottassero lo stesso buon senso mostrato ad esempio dal presidente della commissione tributaria per la Regione Lombardia

il quale, con decreto n. 27/2020, ha disposto che "ove le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare e ove non sia possibile, per motivi tecnici o di natura processuale disporre l'udienza da remoto, i presidenti di collegio valuteranno, su richiesta di una o entrambe le parti, l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza ai fini della discussione in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti". Altrimenti il processo tributario si trasforma nel gioco dell'oca con il serio rischio che, in assenza del dibattimento orale, la fattispecie oggetto del giudizio non sia compresa in tutte le sue sfaccettature dal collegio e agli avvocati non resterà che consigliare ai clienti di andare a comprare più dadi di quelli necessari.